

Regione Lombardia
Provincia di Brescia
Comune di Cimbergo

REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

Determinazione del Reticolo Idrico Minore ai sensi della D.G.R. n°VII/7868 del
25/01/2002 e della D.G.R. n° IX / 2762 e s.m.i. del 22/12/2011



COMMITTENTE:
COMUNE DI CIMBERGO

DATA: Gennaio 2014

*Dott. Geologo
Fausto Franzoni*

Via Milano n°50/A

25042 BORNO (BS)

C.F: FRN FST 70P08B 054L

P.IVA: 02 078 230 980

Tel e Fax: 0364 310613

Cell: 328 83 27 827

e-mail: fausto.franzoni@gmail.com

PEC: fausto.franzoni@epap.sicurezzapostale.it

*Dott. Geologo
Davide Lombardi*

Via Dera n° 14

25053 MALEGNO (BS)

C.F: LMB DVD 76D 13B 149S

P.IVA: 02 853 780 985

cell. 328 59 34 390


e-mail: davidelombardi@libero.it

PEC: geol.davidelombardi@epap.sicurezzapostale.it

Geol. Fausto Franzoni



Geol. Davide Lombardi



INDICE

Norme generali di tutela dei corsi d'acqua.....	2
Regolamento di Polizia Idraulica.....	3
Art.1 Norma generale di tutela dei corsi d'acqua	4
Art.2 Definizioni.....	5
Art.3 Elenco Corsi d'acqua.....	6
Reticolo Idrico Minore – descrizione corsi d'acqua.....	6
Art.4 Fasce di rispetto	9
Art.5 Attività vietate nelle fasce di rispetto	10
Art.6 Attività ammesse nella fascia di rispetto del reticolo e soggette ad autorizzazione comunale	12
Art.7 Variazioni di tracciato dei corsi d'acqua	16
Art.8 Scarichi in corsi d'acqua	16
Art.9 Autorizzazione paesistica.....	18
Art.10 Danni all'interno delle fasce di rispetto	18
Art.11 Regimazione delle acque superficiali.....	18
Art.12 Sottopassi.....	19
Art.13 Corsi d'acqua coperti	19
Art.14 Argini	20
Art.15 Canalizzazioni agricole	20
Art.16 Canoni di Polizia Idraulica e cauzioni	21
Art.17 Richiesta di autorizzazione e concessione.....	21
Art.18 Obbligo dei proprietari frontisti o dei proprietari dei manufatti posti su corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto.....	23
Art.19 Progetti organici di sistemazione idraulica all'interno di aree edificabili previste dal P.G.T.	24
Art. 20 Procedure per Concessioni nel caso di interventi ricadenti nel demanio.....	25
Art. 21 Recinzioni o opere di protezione.....	25
Allegati	26
Schema tipo di provvedimenti comunali	29

Norme generali di tutela dei corsi d'acqua

Le attività di polizia idraulica, intesa come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corsi d'acqua, sono gestite dalla Sede Territoriale della Regione Lombardia di Brescia per quanto riguarda il reticolo idrico principale, e dallo stesso Comune di Cimbergo per il reticolo idrico minore, in ottemperanza a quanto espresso dall'art. 1 comma 4 della L.R. 1/2000 *"Ai Comuni sono trasferite le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, previa l'individuazione dello stesso da parte della Giunta Regionale"*.

Essendo il Comune di Cimbergo in territorio classificato montano, la manutenzione del reticolo idrico minore viene effettuata dalla Comunità Montana. Il Comune devolgerà poi alla Comunità stessa, almeno il 50% dei proventi dei canoni per la manutenzione dei reticoli stessi, così come riportato nella D.G.R. 7/7868; inoltre in base alla L.R. 14/08/1973 n° 34 (*Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche*), vengono trasferite al Comune od alla Comunità Montana le funzioni relative alla realizzazione di opere di pronto intervento sui corsi d'acqua che costituiscono il reticolo idrico minore, con le stesse procedure di cui alla Delibera Regionale.

Per la determinazione delle fasce di rispetto, ci si è avvalsi dello studio geologico-tecnico a supporto del P.R.G. del Comune di Ceto, esaminato in rapporto al Regio Decreto del 25/07/1904 n. 523 (*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*) art. 96 comma F (art. 168 Legge 20/03/1985 n° 2248, allegato F): *"...Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi..."*.

Viene definita fascia di rispetto la porzione di territorio adiacente il corso d'acqua del reticolo comunale da salvaguardare e tutelare dal punto di vista ambientale.

A tal proposito sono state considerate due tipologie di fasce di rispetto, determinate sulla base della pericolosità stessa del singolo corso d'acqua associata alla situazione geologico-geomorfologica e/o di eventuale dissesto idrogeologico del bacino di alimentazione:

- fascia di rispetto → 5 m (canalizzazioni antropiche)
- fascia di rispetto → 10 m (per il reticolo idraulico);

Regolamento di Polizia Idraulica

Una volta individuato il reticolo idrico minore ed individuate le fasce di rispetto con i criteri descritti nella Relazione illustrativa, vengono regolate le attività vietate e quelle concesse all'interno delle fasce, soggette ad autorizzazione comunale. Le norme del presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi e divieti indicati dagli articoli successivi, forniscono quindi indirizzi progettuali validi per ogni tipo di intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato dei corsi d'acqua del territorio comunale e sono costituite da un insieme di regole, criteri operativi e modalità d'intervento atti al conseguimento di un risultato materiale o prestazionale.

Il mancato rispetto del presente Regolamento deve essere motivato in ragione di evenienze non previste dalle norme o di particolari condizioni del contesto, o, in caso di contraddittorietà con norme di valenza superiore; l'Amministrazione Comunale, attraverso i propri organici tecnici, ne sorveglia l'osservanza.

Per quanto riguarda la normativa oggetto del presente studio (reticolo idrico di competenza comunale), si è fatto riferimento alle norme tecniche specifiche così come citate nella Relazione Tecnica. In particolare si ricorda che nell'allegato B (Criteri per l'esercizio dell'attività di polizia idraulica di competenza comunale) della DGR 7/13950 del 01 agosto 2003 al punto 3 (elaborati e procedure) si legge, fra l'altro : "...ciascun amministrazione.. dovrà dotarsi.. di apposito elaborato tecnico ...costituito da una parte cartografica.. ed una parte normativa ...in base alla giurisprudenza corrente, infatti, le distanze di rispetto e le relative norme previste dal r.d. 523/1904 possono essere derogate solo se previsto da discipline locali, da intendersi anche quali previsioni urbanistiche vigenti a livello comunale....inoltre ...l'elaborato di cui al presente documento ... dovrà essere oggetto di apposita variante allo strumento urbanistico..."

Art.1 Norma generale di tutela dei corsi d'acqua

Il Comune, attraverso gli uffici tecnici, nel valutare le istanze di autorizzazioni e concessioni per gli interventi sul reticolo idrico minore, dovrà operare in aderenza alle norme contenute nel presente regolamento ed esaminare i singoli progetti tenendo conto, in generale, dei criteri di buona tecnica di costruzione idraulica e gestione del patrimonio idrico.

L'obiettivo è di salvaguardare il reticolo idrografico del territorio comunale e nella protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni.

Le norme generali del presente regolamento, forniscono indirizzi progettuali validi per ogni tipo di intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato dei corsi d'acqua del territorio comunale e sono costituite da un insieme di regole, criteri operativi, e modalità di intervento.

In generale:

- *sono consentiti gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua, come ad esempio:*

interventi di pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria

opere idrauliche per la messa in sicurezza od il mantenimento delle reti idriche ed irrigue e per la distribuzione razionale del bene acqua, previo adeguate relazioni giustificative

tutti gli interventi sulle opere idrauliche e di attraversamento esistenti ove possibile eseguiti con interventi conservativi (materiali e forme tipiche) se non contrastanti l'efficienza idraulica e la pubblica incolumità

- *sono consentite le difese radenti, purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo;*
- *è assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene;*
- *sono vietate nella fasce di rispetto indicate tutte le operazioni descritte nella normativa vigente e quelle specificate nel seguito del presente regolamento ed in particolare lo stoccaggio di materiali e di rifiuti, lo spargimento di fanghi o rifiuti, opere o manufatti non direttamente funzionali alla funzionalità idraulica dei corsi idrici, fatto salve le precisazioni riportate nei capitoli seguenti*
- *vige il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi del D. Lgs. 152/06 art. 115, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità in tutte le sue declinazioni, la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti e la disciplina degli attraversamenti (art. 6 seguente).*

Si potranno autorizzare deroghe adeguatamente motivate in ragione di evidenze non previste dalle norme o di particolari condizioni del contesto o sulla base di strumenti normativi di ordine superiore.

L'Amministrazione Comunale, attraverso le commissioni consiliari ed i propri organi tecnici, ne sorveglierà l'osservanza.

Art.2 Definizioni

Si richiamano dalla normativa vigente le seguenti definizioni:

- polizia idraulica: attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corsi d'acqua;
- fascia di rispetto: area di territorio adiacente al corso d'acqua, specificate nella Parte Cartografica, in cui sono vietate le attività e le opere di cui all'art. 5 e autorizzabili quelle indicate all'art. 6;
- reticolo idrico principale: corsi d'acqua elencati nell'allegato A alle D.G.R. n.7/7868 del 25/01/2002, n.7/13950 del 01/08/2003 e s.m.i.;
- reticolo idrico minore: tutti i corsi non compresi nel reticolo idrico principale o di bonifica ed individuati nella "Carta del Reticolo Idrico e delle relative fasce di rispetto"- (Tavola n.1) soggetti alla presente normativa.
- reticolo idrico di bonifica: tutti i corsi compresi nell'allegato D della D.G.R.n.7/7868 del 25/01/2002 e s.m.i..
- corsi d'acqua: si identificano sia i corsi d'acqua naturali (come i fiumi, i torrenti, i rii, ecc), che quelli artificiali (come i canali irrigui, industriali, navigabili, reti di scolo, ecc.) fatta però esclusione dei canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali, i coli i fossi di guardai (delibera Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04.02.1977).

Art.3 Elenco Corsi d'acqua

Nella seguente tabella sono elencati i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore, identificato sulla base di tutti gli studi i rilievi le analisi e le considerazioni riportate nella relazione Tecnica. Si riportano le coordinate Gauss-Boaga per rendere univoca l'individuazione dell'elemento idraulico.

Reticolo Idrico Minore – descrizione corsi d'acqua

Codice identificativo	Denominazione o Località	Foce	fascia di rispetto
C691-001	Lago d'Arno	Lago d'Arno	10 m
C691-002	Lago d'Arno	C691-001	10 m
C691-003	Lago d'Arno	C691-001	10 m
C691-004	Lago d'Arno	Lago d'Arno	10 m
C691-005	Lago d'Arno	Lago d'Arno	10 m
C691-006	Vale di Frisozzo	C691-005	10 m
C691-007	Vale di Frisozzo	C691-006	10 m
C691-008	Vale di Frisozzo	C691-007	10 m
C691-009	Vale di Frisozzo	C691-007	10 m
C691-010	Vale di Frisozzo	C691-007	10 m
C691-011	Vale di Frisozzo	C691-007	10 m
C691-012	Vale di Frisozzo	C691-007	10 m
C691-013	Vale di Frisozzo	C691-006	10 m
C691-014	Vale di Frisozzo	C691-005	10 m
C691-015	Vale di Frisozzo	C691-005	10 m
C691-016	Vale di Frisozzo	C691-005	10 m
C691-017	Vale di Frisozzo	C691-005	10 m
C691-018	Vale di Frisozzo	-	10 m
C691-019	Vale di Frisozzo	C691-020	10 m
C691-020	Vale di Frisozzo	C691-017	10 m
C691-021	Vale di Frisozzo	C691-005	10 m
C691-022	Vale di Frisozzo	C691-023	10 m
C691-023	Vale di Frisozzo	C691-024	10 m
C691-024	Vale di Frisozzo	C691-022	10 m
C691-025	Vale di Frisozzo	C691-022	10 m
C691-026	Vale di Frisozzo	C691-005	10 m
C691-027	Località Dosso	-	10 m
C691-028	Valle Solif	-	10 m
C691-029	Passo della Porta	C691-030	10 m

C691-030	Passo della Porta	BS035	10 m
C691-031	Passo della Porta	BS035	10 m
C691-032	Passo della Porta	BS035	10 m
C691-033	Cima Sablunera	BS035	10 m
C691-033 bis	Cima Bruciata	C691-033	10 m
C691-034	Cima Sablunera	-	10 m
C691-035	Cima Sablunera	C691-034	10 m
C691-036	Cima Sablunera	-	10 m
C691-037	Cima Sablunera	C691-039	10 m
C691-038	Cima Sablunera	C691-037	10 m
C691-039	Cima Sablunera	BS036	10 m
C691-040	Cima Sablunera	C691-038	10 m
C691-041	Cima Sablunera	-	10 m
C691-042	Cima Sablunera	-	10 m
C691-043	Cima Sablunera	-	10 m
C691-044	Malga del Dosso	BS036	10 m
C691-045	Malga del Dosso	C691-044	10 m
C691-046	Malga del Dosso	BS036	10 m
C691-047	Cima Tredenus Settentrionale	-	10 m
C691-048	Cima Tredenus Settentrionale	C691-047	10 m
C691-049	Cima Tredenus Settentrionale	-	10 m
C691-049 bis	Cima Tredenus Settentrionale	-	10 m
C691-050	Malga Tredenus	-	10 m
C691-051	Pian Grande	C691-055	10 m
C691-052	Pian Grande	C691-051	10 m
C691-053	Pian Grande	C691-051	10 m
C691-054	Malghe Marmor	C691-055	10 m
C691-055	Volano	BS036	10 m
C691-056	Costa Pradello	C691-057	10 m
C691-057	Costa Pradello	C691-059	10 m
C691-058	Costa Pradello	C691-059	10 m
C691-059	Costa Pradello	C691-060	10 m
C691-060	Torrente Varecola	BS037	10 m
C691-061	Località Canè	-	10 m
C691-062	Località Canè	-	10 m
C691-063	Località Campanile	BS035	10 m
C691-064	Località Campanile	BS035	10 m
C691-065	Località Castello	BS035	10 m

C691-066	Località Castello	BS035	10 m
C691-067	Località Castello	BS035	10 m
C691-068	Località Castello	BS035	10 m
C691-069	Località Castello	BS035	10 m
C691-070	Ponte della Sega	BS035	10 m
C691-071	Ponte della Sega	BS036	10 m
C691-072	Ponte della Sega	BS036	10 m
C691-073	Ponte del Serio	BS036	10 m

Art.4 Fasce di rispetto

Le fasce contermini ai corsi d'acqua sopraelencati, come perimetrati nella cartografia allegata al presente studio, sono sottoposte a salvaguardia paesistica ed ambientale, anche con lo scopo di perseguire le condizioni di sicurezza, assicurando il deflusso di piena, il recupero delle condizioni di equilibrio idraulico e geomorfologico dell'alveo, affinché venga favorita l'evoluzione naturale del corso d'acqua in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni dei manufatti.

Su entrambe le sponde dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore è istituita la fascia di rispetto dove non è consentita nessuna nuova edificazione e la cui profondità è generalmente pari a:

- *metri 10 per ogni lato, per i tratti di corsi d'acqua a cielo aperto situati all'esterno del perimetro del centro edificato ai sensi della L. n. 285 del 30 aprile 1992 o all'esterno delle zone edificate ed edificabili di P.G.T.. Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla sommità della sponda, e comunque con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.*
- *m 0,50 per ogni lato, per i tratti di corsi d'acqua coperti. Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dalla dimensione esterna in pianta del manufatto che costituisce il canale.*

Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette l'origine è posta in corrispondenza della linea individuata dalla piena ordinaria. In qualche caso, vista la complessità morfologica del territorio e l'inaccessibilità dei luoghi, il limite della fascia coincide con la linea dell'orlo morfologico, se in pianta è a distanza superiore ai dieci metri, che, in senso lato, delimita l'alveo inciso, anche se posto altimetricamente alcune decine di metri al di sopra dell'alveo stesso (vedasi allegati).

Si evidenzia che negli allegati cartografici, la rappresentazione grafica delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore ha un valore puramente indicativo in quanto devono essere considerate sia le probabili imprecisioni cartografiche che la possibilità di mutamenti naturali delle sponde dei corsi d'acqua; la distanza dal corso d'acqua dovrà essere, invece, necessariamente determinata sulla base di misure dirette in situ secondo le modalità sopra descritte.

Sulle aree comprese nelle fasce di rispetto sopra indicate, andranno consentiti, da parte del proprietario, il libero accesso da parte delle maestranze preposte alla tutela del vaso e l'esecuzione di tutte le operazioni ricognitive, manutentive e di riparazione che si dovesse rendere necessario eseguire sul corso d'acqua.

Art.5 Attività vietate nelle fasce di rispetto

*Nelle fasce di rispetto individuate lungo i corsi d'acqua del reticolo vigente, ferme restando le disposizioni vigenti di ordine superiore, **è vietata**:*

- a) qualsiasi tipo di nuova edificazione, anche in sotterraneo e qualunque tipo di fabbricato o manufatto per il quale siano previste opere di fondazione, salvo quelle consentite previa autorizzazione ed indicate nell'articolo successivo; si precisa che le recinzioni in muratura con fondazioni sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle realizzate con pali amovibili e rete metallica sono assimilate alle piantagioni, come quanto definito dalla D.G.R. del 08/04/1986 n° 7663) e potranno essere posizionate ad una distanza non inferiore a 4 m dal ciglio di sponda;*
- b) sono comprese nel comma precedente anche ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere strettamente attinenti alla regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso, alle derivazioni, ed ad ogni imprescindibile esigenza idraulica;*
- c) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;*
- d) il posizionamento longitudinale in alveo di reti tecnologiche che riducano la sezione del corso d'acqua; in caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrate, ad una profondità adeguata tale da non interferire con il possibile movimento di fondo dell'alveo (art. 12)*
- e) i manufatti di attraversamento consentiti dal punto g, h, i del successivo art. 6 non dovranno comunque restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso, non dovranno avere l'intradosso fondazione a quota inferiore del piano campagna, non dovranno comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo*
- f) tutti gli scavi ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno ad esclusione di quelli per la messa in sicurezza da rischio idrogeologico/idraulico se adeguatamente motivati*
- g) l'attività legata allo spandimento dei liquami zootecnici provenienti da qualsiasi tipo di allevamento; compresa l'attività di pascolo o permanenza di bestiame (art. 96 del Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 253.)*
- h) l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;*
- i) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;*
- j) il danneggiamento, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi, delle piantagioni e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le rive dei corsi d'acqua contribuendone alla stabilità;*
- k) lo scarico nei corpi idrici delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne, così come definito e disciplinato dalla L.R. 62/85 (Disciplina degli scarichi degli insediamenti civili e delle pubbliche fognature - Tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento);*

- l) La formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni della pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;*
- m) Lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatori pubblici la stessa proibizione è limitata ai piante menti aderenti alle sponde;*
- n) La piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella nelle rispettive località stabilita, o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del genio civile;*
- o) Le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sotto banche lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;*
- p) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;*
- q) Le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;*
- r) Il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori;*
- s) L'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minore di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;*
- t) Qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;*
- u) I lavori od atti non autorizzati con cui si venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari.*
- v) Lo stabilimento di molini natanti.*

Sono altresì vietate lungo i corsi idrici:

- la formazione di opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque;*
- l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;*
- qualunque opera o fatto che possa alterare la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini, loro accessori e manufatti attinenti;*

- *le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;*
- *l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dei corsi d'acqua. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque e agli interessi pubblici o privati.*
- *il danneggiamento, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi, delle piantagioni e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;*
- *la copertura, la tombinatura parziale o totale dei corsi d'acqua citati, anche in area urbana, fatta salva l'esigenza di copertura per ragioni di pubblica incolumità delle persone, igiene e salute pubblica, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato (ex-art. 41, comma 1, D. Lgs. 152/99, come modificato dal successivo D. Lgs 152/2006).*
- *il posizionamento longitudinalmente in alveo di infrastrutture (gasdotti, fognature, acquedotti tubature e infrastrutture a rete in genere) che riducano la sezione del corso d'acqua; in caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrate. Per tali opere, e in ogni caso per tutti gli attraversamenti e i manufatti così realizzati, deve essere garantito l'opportuno grado di difesa dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua e comunque deve essere considerato quale limite massimo di posa la quota raggiungibile dall'evoluzione morfologica dell'alveo;*
- *Lo scarico ed abbandono di materiali di qualsiasi tipo e/o rifiuti di origine vegetale*

Come previsto dalla normativa vigente, in caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 14 della legge 47/85.

Art.6 Attività ammesse nella fascia di rispetto del reticolo e soggette ad autorizzazione comunale

*Lungo i corsi d'acqua del reticolo idrico minore, all'interno delle fasce di rispetto, ferme restando le disposizioni vigenti alla normativa nazionale e regionale e i vincoli dettati dalla dallo studio geologico redatto ai sensi della L.R. 41/97 e s.m.i, e le necessarie autorizzazione dell'ente preposto, sono **ammesse** le seguenti opere:*

- a) in generale le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni connessi al corso d'acqua stesso adeguatamente giustificati da apposite relazioni tecniche;*

- b) *le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo; tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;*
- c) *la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali; (lettera parzialmente abrogata dall'art. 224, numero 19, del R.D. 1775/33);*
- d) *gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;*
- e) *gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;*
- f) *la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente; gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti, quali gli attraversamenti aerei di linee telefoniche, teleferiche, ponti, canali ecc., nonché gli attraversamenti in subalveo, in caso di impossibilità di diversa localizzazione, di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti, ecc.;*
- g) *le opere necessarie all'attraversamento del corso d'acqua come passerelle, ponticelli, ponti, ponti canali, guadi, ecc., sulla base di un verificata valutazione urbanistica e pianificatoria; per i manufatti con luce minore di 6 m è facoltà del Comune richiedere l'applicazione, in tutto o in parte, di tale direttiva. Il progetto dovrà comunque essere accompagnato da una relazione idrologica-idraulica, sottoscritta da un tecnico abilitato, che attesti che il dimensionamento è stato effettuato considerando:*
- *un evento di piena calcolato con tempo di ritorno di 100 anni con un franco minimo di 1 m tra intradosso della struttura e quota di massima piena, per i corsi d'acqua di maggiori dimensioni, cioè quelli identificati cartograficamente e nelle tabelle allegate alla relazione tecnica, con una sola cifra che segue la sigla del corso d'acqua principale di appartenenza, ad es. GB088-1);*
 - *un evento di piena calcolato con tempo di ritorno di 50 anni con un franco minimo di 1 m tra intradosso della struttura e quota di massima piena per i corsi d'acqua di piccole dimensioni, cioè quelli identificati cartograficamente e nelle tabelle allegate alla relazione*

tecnica, con due o tre cifre che seguono la sigla del corso d'acqua principale di appartenenza, ad es. GB088-123).

In ogni caso i criteri da osservare per i manufatti di attraversamento sono:

- mantenimento della sezione di deflusso;*
- intradosso a quota superiore al piano campagna;*
- mantenimento della pendenza dell'alveo del corso d'acqua, evitando la realizzazione di soglie di fondo;*
- evitare il posizionamento di infrastrutture longitudinali;*
- attraversamenti e manufatti che dovranno essere interrati, in caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione, devono essere posti a quota superiore a quella raggiungibile dall'evoluzione morfologica dell'alveo e difesi dal danneggiamento derivante dall'erosione.*

h) si ricorda che tutti gli attraversamenti con luce superiore ai 6 metri dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 2 e 3, approvata con Delibera dell'Autorità n. 2/99 e s.m.i. (punto n. 5.2 dell'allegato B della D.G.R. 7/13950 del 01 agosto 2003),

i) sottopassaggi pedonali o carreggiabili, le rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili; e' necessario che le quote massime al di sotto dell'alveo siano valutate appositamente per definire il franco necessario per non avere interferenze con la dinamica e l'evoluzione futura del corso d'acqua (art. 12);

j) la formazione di presidi ed opere a difesa delle sponde e di nuove opere per la regimazione delle acque, per la derivazione e la captazione per approvvigionamento idrico (autorizzazione provinciale);

k) la ricostruzione, manutenzione e sistemazione conservando la tipicità di forme e materiali, delle chiuse, delle derivazioni, di ponti, ponti canali, di botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;

l) gli scarichi nei corsi idrici secondo le modalità di legge richiamate nel successivo articolo 9;

m) la copertura dei corsi d'acqua solo nei documentati casi di ragioni di tutela della pubblica incolumità in tutte le sue declinazioni, la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti e la disciplina degli attraversamenti.

n) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione

o) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave. Sono inoltre ammessi :

p) interventi di sistemazione a verde, percorsi pedonali e ciclabili, tali da non interferire con periodiche operazioni di manutenzione e pulizia del corso d'acqua;

- q) *parcheggi in area urbana laddove gli stesi prevedano la corretta raccolta e smaltimento delle acque;*
- r) *interventi di piantumazione e taglio di alberi ad alto fusto con essenze autoctone spinti fino ad una distanza dalla riva tale per cui non venga compromessa la stabilità delle sponde e la funzionalità idraulica del corso d'acqua;*
- s) *tutti gli interventi espressamente previsti dalle normative vigenti di ordine superiore.*

Prescrizioni

Il progetto di ogni opera sui corsi d'acqua del reticolo idrico minore ed all'interno delle relative fasce di rispetto, dovrà essere corredato da uno studio idrogeologico-idraulico che verifichi le condizioni idrauliche di deflusso di piene con tempo di ritorno pari a 100 anni.

Le nuove opere, soprattutto nelle zone esterne alle aree edificabili previste dal vigente strumento urbanistico, dovranno assicurare il mantenimento od il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiore a 6 m dovranno essere realizzati secondo la Direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce a e b", approvata con Deliberazione del C.I. n° 2 del 11/05/1999". È facoltà del Comune richiedere l'applicazione, in tutto od in parte, di tale Direttiva anche per i manufatti di dimensioni inferiori e comunque in relazione all'importanza del corso d'acqua.

Si dovrà verificare che le opere siano coerenti con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comportino alterazioni delle condizioni di rischio idraulico; si dovrà verificare inoltre che tali opere siano compatibili con gli effetti indotti da possibili ostruzioni delle luci ad opera di corpi flottanti trasportati dalla piena, ovvero di deposito anomalo di materiale derivante dal trasporto solido.

Per il dimensionamento delle opere ed in particolare dei ponti, è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali dell'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le suddette opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

La progettazione di tali interventi dovrà in ogni modo essere accompagnata da apposita relazione idrogeologico-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni ed un franco minimo di 1,00 m. Il tempo di ritorno indicato deve essere assunto per interventi lungo il Torrente Re, mentre per i restanti corsi d'acqua possono essere assunti tempi di ritorno inferiori, in relazione ad esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate.

È comunque necessario verificare che le opere non comportino un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quella di progetto. Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive ideologiche di Autorità di Bacino e Regione.

In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno:

- *restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso*
- *avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna*
- *comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo*
- *non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione, le stesse potranno essere interrato.*

In ogni caso gli attraversamenti ed i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo, dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

Nei casi non ricompresi nei precedenti articoli si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso determinando il divieto o l'autorizzazione.

Art.7 Variazioni di tracciato dei corsi d'acqua

Potranno essere autorizzati progetti di modifica dei tracciati dei corsi d'acqua finalizzati al miglioramento delle condizioni idrauliche ed ambientali del territorio interessato.

Il progetto dovrà riguardare sia il corso d'acqua che la relativa nuova fascia di rispetto.

Il progetto relativo alla variazione del tracciato dovrà contenere le analisi idrauliche e morfologiche sull'evoluzione possibile delle dinamiche fluviali a monte e a valle dell'area interessata dall'intervento per tratti di lunghezza significativa.

La modifica del tracciato dovrà prevedere anche la ridefinizione della fascia di rispetto e la trascrizione della variazione nelle mappe e registri catastali.

Art.8 Scarichi in corsi d'acqua

Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate. La materia è normata dall'art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda, e che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino, e comunque sempre nel rispetto delle indicazioni del D.L. 11.05.1999 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

In generale dovrà essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

Nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva ed in assenza di più puntuali indicazioni, si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle acque, che indica i parametri di ammissibilità di portate addotte ai corsi d'acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica.

I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati, sono i seguenti:

- *20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali ed industriali;*
- *40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.*

I suddetti limiti sono da adottare per tutti gli scarichi non ricadenti nelle sottoelencate zone del territorio regionale:

- *aree montane*
- *portate direttamente scaricate su laghi o sui fiumi Ticino, Adda, Grembo, Serio, Cherio, Oglio, Mella, Chiese, Mincio.*

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

Nell'impossibilità di convogliare le acque di scarico in corsi d'acqua si rende necessario prevedere sistemi autonomi di laminazione o smaltimento consistenti in bacini o vasche di laminazione per l'accumulo temporaneo delle acque meteoriche.

Per le nuove aree di lottizzazione ed in generale per insediamenti residenziali, ed industriali o artigianali, si dovrà predisporre un adeguato progetto relativo alla raccolta e smaltimento delle acque meteoriche intercettate dalle coperture e dalle aree impermeabilizzate con la previsione di appositi bacini di accumulo temporaneo evitando il convogliamento diretto in fognatura o alla rete superficiale e/o dispersione casuale nelle zone limitrofe. I manufatti di raccolta, di recapito e di accumulo delle acque meteoriche dovranno obbligatoriamente essere compresi nelle opere di urbanizzazione primaria. I bacini di accumulo, dimensionati in relazione alla superficie delle aree impermeabili e all'altezza di pioggia prevista nelle 24 ore con un tempo di ritorno di 100 anni, dovranno invasare le acque meteoriche tramite opportune opere di captazione. I bacini di accumulo dovranno essere ricavati in apposite aree permeabili ed essere provvisti di una soglia tarata per il rilascio regolato dei volumi d'acqua invasati nella rete di scolo delle acque superficiali. Qualora si preveda un fondo impermeabile per il mantenimento di uno specchio d'acqua permanente si dovrà garantire il riciclo, anche forzato, dell'intero volume di acqua onde evitarne il ristagno e il deterioramento della qualità. La dimensione dei bacini deve essere calcolata considerando il volume di raccolta pari a 130 mm d'acqua per ogni metro quadrato di superficie impermeabile.

Art.9 Autorizzazione paesistica

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico con riferimento alle Deleghe della Regione agli Enti Locali per la tutela del paesaggio, il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia – Direzione Territorio e Urbanistica – U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio o, se l'opera rientra tra quelle sub-delegate, dagli Enti competenti individuati dalla L.R. 12/2005 e dalle successive modificazioni che si rendano opportune in relazione ai disposti della D.G.R. di riferimento dei seguenti criteri.

Art.10 Danni all'interno delle fasce di rispetto

Nessuno potrà chiedere all'Amministrazione Comunale il risarcimento di danni a fabbricati , piantagioni od altro, situati all'interno delle fasce di rispetto, causati da esondazione e/o operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria ai corsi d'acqua, se non per dolo od imperizia dell'impresa che, su ordine dell'Amministrazione Comunale, ha effettuato l'intervento.

Art.11 Regimazione delle acque superficiali

Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del flusso superficiale alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità eco biologica ed a favorirne la fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite privilegiando compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica, le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica.

È vietata, qualunque manomissione, trasformazione, immissione di acque in generale, se non meteoriche, e di reflui non depurati in particolare.

Sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione. Delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento.

Potranno essere realizzati interventi di risanamento o potenziamento dei corsi d'acqua qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idrica, comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

Art.12 Sottopassi

Per il dimensionamento delle opere è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali dell'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

I sottopassi dovranno essere dotati di idonei manufatti di imbocco e di sbocco allo scopo di evitare malfunzionamenti od erosioni di sponda in corrispondenza della sezione di collegamento.

I sottopassi dovranno garantire almeno il mantenimento della sezione idraulica preesistente del corso d'acqua.

In generale si dovranno evitare intersezioni di corsi d'acqua mediante "sottopassi a sifone", nel caso di impossibilità tecnica di soluzioni alternative, la progettazione dovrà essere dettagliata, prevedere sistemi atti a ridurre il rischio di ostruzione e corredata di piano di manutenzione dell'opera.

Art.13 Corsi d'acqua coperti

A sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni è vietata la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica utilità.

E' comunque consentita la copertura dei corsi d'acqua, da parte dell'Ente Pubblico, per opere che siano riconosciute di pubblica utilità, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

La fascia di rispetto dei corsi d'acqua attualmente coperti è finalizzata a garantire la possibilità di accesso alle ispezioni e/o la possibilità di manutenzione tramite ispezioni poste a distanze adeguate.

Manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento nei manufatti deve rispettare la linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dei manufatti stessi.

I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da considerare l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e di manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza mutua tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto.

In ogni caso dovranno essere rispettate le indicazioni della Circolare Ministero LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale - 7 gennaio 1974, n. 11633 Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto: "i pozzetti di ispezione non potranno distare tra loro più di 20-25 metri quando le sezioni non siano praticabili (altezza inferiore a 1,05 m); potranno disporsi a maggiore distanza, e comunque non superiore a m 50 per sezioni praticabili".

Sono pertanto vietate nella fascia di rispetto tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni ed alla manutenzione e/o alla possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

All'imboccatura dei corsi d'acqua intubati, dovranno essere predisposti degli elementi filtranti o griglie con lo scopo di evitare l'intasamento della tubazione.

I sistemi tipo griglie filtranti ecc. dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo od altro) e di assicurare una facile manutenzione.

Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere corredato da piano di manutenzione.

Art.14 Argini

I nuovi argini che dovranno essere messi in opera, sia per la realizzazione delle casse di espansione, sia per il rifacimento e miglioramento di quelle esistenti lungo i corsi d'acqua, dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde e di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo. L'efficienza delle arginature dovrà essere garantita da un programma di manutenzione.

Art.15 Canalizzazioni agricole

Tutti gli interventi su corsi d'acqua inerenti pratiche irrigue, anche se non inseriti nel reticolo idrico minore e quelli appartenenti al reticolo idrico secondario (così come specificato nell'allegata Tavola 1) dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa. Modifiche, cancellazioni, spostamenti di tratti terminali del reticolo secondario sono ammesse sulla base di necessità irrigue, agronomiche o pianificatorie documentate che garantiscano comunque lo scorrimento ed il recapito delle acque di scorrimento intercettate verso valle, l'equilibrio ambientale ed il bilancio idrogeologico locale. Si dovrà porre la massima attenzione affinché l'esercizio irriguo non interferisca con la funzione di smaltimento delle acque meteoriche.

Art.16 Canoni di Polizia Idraulica e cauzioni

Il rilascio di concessioni e autorizzazioni di polizia idraulica è subordinato al pagamento di un canone ed al versamento di una cauzione di norma pari alla prima annualità del canone. La cauzione sarà, ove nulla osti, restituita al termine dell'autorizzazione o concessione medesima. I canoni sono introitati dal comune e destinati per attività di polizia idraulica e manutenzione dei corsi d'acqua. Le modalità di riscossione dei suddetti canoni, della cauzione e ogni altro onere, fermo restando le indicazioni delle d.g.r. 7868 e 13950 sono determinate dal comune con apposito provvedimento normativo. I canoni sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita (d. l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692);

Sono dovuti per anno solare e versati anticipatamente entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento o come meglio specificato dal provvedimento normativo comunale sopra indicato.

Per i Comuni ricadenti nei territori classificati montani la manutenzione del reticolo idrico minore è effettuata dalle Comunità Montane alle quali deve essere devoluto a tal fine almeno il 50% degli introiti.

Le Comunità Montane provvederanno a fornire il necessario supporto ai Comuni per lo svolgimento dell'attività tecnico-amministrativa inerente i provvedimenti di polizia idraulica.

Gli introiti derivanti dai canoni di polizia idraulica sono incassati dai Consorzi di Bonifica per tutti i corsi d'acqua di loro competenza e utilizzati per la gestione e la manutenzione degli stessi corsi.

Resta inteso che il canone di concessione va riscosso dal Comune solo in caso di attraversamenti demaniali. Resta a carico dello stesso Comune la verifica che il corso in oggetto rientri in questo caso.

Art.17 Richiesta di autorizzazione e concessione

Le richieste di concessione (con occupazione o attraversamenti di area demaniale) e di autorizzazione (senza occupazione di area demaniale) all'esecuzione delle opere ammissibili dovranno essere presentate all'Amministrazione Comunale corredate da:

- *Relazione descrittiva, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, con descrizione delle opere in progetto e relative caratteristiche tecniche;*
- *Estratto in originale o in copia della planimetria catastale contenente l'indicazione delle opere in progetto;*
- *Corografia in scala 1:10.000 desunta dalla Carta Tecnica Regionale;*
- *Estratto in originale o in copia del P.R.G;*
- *Eventuale profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere;*
- *Sezioni trasversali del corpo idrico (di fatto e di progetto) opportunamente quotate;*

- *Planimetria dello stato di fatto dei luoghi e di progetto, con l'indicazione dei confini catastali privati e demaniali;*
- *Planimetria progettuale con ubicazione delle opere rispetto a punti fissi, particolari costruttivi e relazione di calcolo per le strutture in C.A.;*
- *Planimetria con sovrapposizione delle opere di progetto e della planimetria catastale e l'esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale che verranno occupate;*
- *Attestazione che le opere non comportano conseguenze negative sul regime delle acque; che le opere vengono eseguite senza pregiudizi di terzi e di assunzione dell'onere di riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere, atti e fatti connessi;*
- *Dichiarazione di rinuncia alla rivalsa per danni eventualmente causati alle proprietà all'interno delle fasce di rispetto del corso d'acqua per manutenzione ordinaria o straordinaria;*
- *Relazione idrologica-idraulica, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, con individuata la piena di progetto nonché le verifiche idrauliche di compatibilità;*
- *Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica anche secondo le indicazioni dello Studio Geologico (L.R. 41/97);*
- *Relazione di compatibilità ambientale con particolare riferimento alla possibilità di accesso per manutenzione e alla possibilità di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici;*
- *Piano di manutenzione delle nuove opere, del tratto di corso d'acqua interessato e della relativa fascia di rispetto.*

Le concessioni e autorizzazioni rilasciate dovranno contenere indicazioni riguardanti condizioni, durata e norme alle quali sono assoggettate; in caso di occupazione di area demaniale è previsto il pagamento di un canone stabilito dalla D.G.R. 1 agosto 2003 N. 7/13950 (Allegato C).

Le richieste di autorizzazione all'esecuzione di opere quali:

a) lungo i corsi d'acqua

- *opere di difesa*
- *opere di sistemazione idraulica e monitoraggio*
- *opere di difesa radenti*
- *opere necessarie all'attraversamento di corsi d'acqua*
- *formazione di sottopassaggi pedonali e/o carreggiabili*
- *formazione di presidi ed opere a difesa delle sponde*
- *opere per la regimazione, la derivazione e la captazione (per approvvigionamento idrico) delle acque*
- *opere di copertura dei corsi d'acqua (nei casi previsti dall'art. 41 del D. Lgs. 152/99)*
-

b) nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua

- *formazione di presidi ed opere a difesa delle sponde*
- *formazione di nuove opere per la regimazione delle acque in caso di piene*
- *movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno*

- *ampliamento o ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue*
- *depositi temporanei in genere di materiali non classificabili come rifiuti*
- *deposito temporaneo di rifiuti (art. 6 comma 1 lettera M D. Lgs. 22/97)*

dovranno essere corredate, oltre dagli elaborati sopra indicati, anche di:

- *relazione idrologico-idraulica, redatta da professionista abilitato ai sensi di legge, con individuata la piena di progetto, nonché le verifiche idrauliche di compatibilità*
- *relazione geologica, idrogeologica e geotecnica anche secondo le indicazioni dello Studio Geologico a supporto del P.R.G. comunale, redatto ai sensi della L.R. 41/97*
- *relazione di compatibilità ambientale con particolare riferimento alla possibilità di accesso per manutenzione ed alla possibilità di assicurare il mantenimento od il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici*
- *piano di manutenzione delle nuove opere, del tratto di corso d'acqua interessato e della relativa fascia di rispetto*

Nelle concessioni e nelle licenze sono stabilite le condizioni, la durata, le norme alle quali sono assoggettate ed il canone annuo.

Art.18 Obbligo dei proprietari frontisti o dei proprietari dei manufatti posti su corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto

I proprietari usufruttuari o conduttori dei fondi compresi entro il perimetro della fascia di rispetto debbono:

- *tener sempre bene efficienti i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nelle aste del reticolo;*
- *aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni;*
- *rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami delle piantagioni laterali alla fascia o al corso d'acqua, che per impeto del vento o per qualsivoglia altra causa, causino interferenza con l'area in fascia o con il corso d'acqua;*

Chiunque venga autorizzato all'esecuzione di attraversamenti (ponti, reti tecnologiche ecc...) o formazione di opere di difesa e quant'altro lungo il corso d'acqua ha l'obbligo mantenere costantemente in buono stato le opere eseguite e, ad effettuare a sua cura e spese, la pulizia ordinaria del tratto di corso d'acqua interessato dal manufatto e, tutte le eventuali riparazioni o modifiche che il Comune e/o gli organi competenti riterranno di ordinare nell'interesse del buon regime idraulico del corso d'acqua. Dovrà inoltre essere garantito il libero accesso al corso d'acqua per controlli e verifiche da parte del personale addetto al buon regime idraulico.

Art.19 Progetti organici di sistemazione idraulica all'interno di aree edificabili previste dal P.G.T.

Per le aree edificabili previste dal P.G.T. interessate da corsi d'acqua del reticolo idrico minore con alvei non appartenenti al demanio pubblico dello Stato, è consentito presentare progetti organici di sistemazione idraulica.

In particolare i progetti di sistemazione idraulica potranno prevedere:

- *la sostituzione di terminali irrigui o di corsi d'acqua aventi l'unica funzione di allontanamento delle acque meteoriche dalla superficie oggetto di studio con la rete comunale di fognatura bianca;*
- *lo spostamento di corsi d'acqua in alveo privato con permuta del terreno già interessato dal vecchio alveo con quello interessato dal nuovo tracciato.*

A sensi dell'art. 115 del D.Lgs n. 152/2006, i nuovi alvei dovranno essere a cielo aperto ed in terra al fine di favorire la vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

E' comunque vietata la copertura dei nuovi corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

I progetti di sistemazione di un'area edificabile dovranno essere sottoposti all'approvazione del Comune e dovranno essere corredati:

- *da una relazione idraulica a firma di un tecnico qualificato che giustifichi le scelte progettuali adottate e che ne evidenzi le miglurie sotto l'aspetto della funzionalità idraulica;*
- *da un progetto ambientale riguardante l'inserimento nel territorio dei corsi d'acqua con particolare riferimento all'art. 115 del D.Lgs n. 152/2006.*
- *dalla proposta di individuazione delle fasce di rispetto in conformità al presente regolamento;*
- *della individuazione delle eventuali opere soggette ad autorizzazione ed ai canoni regionali di polizia idraulica;*
- *dalle domande di autorizzazione compilate in conformità al presente regolamento per ogni opera idraulica di cui al punto precedente.*

I nuovi corsi d'acqua verranno inseriti nel reticolo idrico minore e saranno soggetti alle prescrizioni del presente regolamento.

Art. 20 Procedure per Concessioni nel caso di interventi ricadenti nel demanio

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

Si ricorda che, ai sensi dell'art.115 del D.Lgs n. 152/2006 le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

Art. 21 Recinzioni o opere di protezione

In base all'ampiezza della fascia di rispetto, possono essere ammesse recinzioni con le seguenti prescrizioni:

Fascia di metri 10 - le distanze minime da mantenere dal corso d'acqua sono le seguenti:

metri 10 per tutte le recinzioni in muratura, o comunque caratterizzate da una loro inamovibilità (cancellate o ringhiere in ferro o altri materiali completamente ancorate al suolo ed inamovibili);

metri 4 in presenza di recinzioni asportabili, formate da pali e reti metalliche, oppure parapetti in legno o simili che non ostacolino l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione (nell'eventuale autorizzazione dovrà essere precisata la precarietà della stessa, con l'indicazione che in ogni momenti l'organo preposto alla manutenzione del corso d'acqua potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni d'ordine idraulico)


Fascia di metri 0,5 (corsi d'acqua coperti)

Non sono ammesse in tale fascia nessun tipo di recinzione - la distanza minima da mantenere dal corso d'acqua è sempre e comunque 0,5 m, ed in particolare in questo caso devono essere misurate dalla parete esterna in pianta del manufatto che costituisce il tombotto o la copertura, nel caso in cui tale manufatto sia ricompreso entro l'area demaniale tale distanza va comunque sempre calcolata dal confine catastale indicato in mappa.


Dott Geol. Fausto Franzoni




Dott. Geol. Davide Lombardi




Allegati




SEZIONE TIPO: rivestimento con argine a scogliera




SEZIONE TIPO: protezione al piede con scogliera




SEZIONE TIPO: argine in malta e pietrame




SEZIONE TIPO: argine in calcestruzzo




SEZIONE TIPO: argine in c.a.



SEZIONE TIPO: argine in terreno naturale, la distanza è da intendersi dalla sommità della sponda incisa



SEZIONE TIPO: argine in rilevato la distanza è da intendersi dal piede arginale esterno



SEZIONE TIPO: argine in terreno naturale, la distanza è da intendersi dalla linea di massima piena (TR = 100 anni)

Schema tipo di provvedimenti comunali

AUTORIZZAZIONE AI SOLI FINI IDRAULICI IN FASCIA DI RISPETTO IDRAULICO

Il Dirigente / Responsabile

VISTO il R.D. 25.7.1904, n 523 - Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, con le modificazioni di cui alla legge 13 luglio 1911 n. 774 e dal R.D. 10 novembre 1921, n. 1688 ;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1988, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

CONSIDERATO che l’art. 86 del citato D. Lgs n. 112/98 dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e che l’art. 89 del D. Lgs. medesimo conferisce, tra l’altro, alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

VISTE la d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7868 “Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art. 4, comma 114, della L.R. 1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica” e la d.g.r. 1 agosto 2003 n. 7/13950 di integrazioni e modificazioni della predetta d.g.r. 7868/02;

VISTA l’istanza datata prot. del richiedente, intesa ad ottenere a soli fini idraulici la realizzazione di..... in zona di asservimento idraulico del Torrente nel territorio del Comune di

VISTO che il citato corso d’acqua rientra nel reticolo idrico minore e, pertanto, ai sensi delle predette d.g.r. n. 7868/02 e n. 13950/03, i relativi provvedimenti amministrativi sono di competenza dei comuni; ESAMINATA la documentazione tecnica prodotta dal richiedente con la predetta nota;

VISTO il provvedimento di autorizzazione paesistica, rilasciato dadi con nota del, prot. n., ai sensi del D.Lgs. 1999 n. 490;

DATO ATTO, sulla base dell’istruttoria effettuata, che nel caso di specie non risulta occupazione di area demaniale e pertanto trattasi di autorizzazione idraulica e non di concessione;

VISTO l’allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione e di gestione delle opere in oggetto;

CONSIDERATO che il canone annuo è regolato dalla dgrl 13950/03 e nella fattispecie risulta pari a € (.....), così determinato

TENUTO PRESENTE altresì che, ai sensi della predetta d.g.r. n. 13950/03, il canone annuo deve essere introitato dal comune concedente l’autorizzazione;

RITENUTO che non sia da acquisire la certificazione antimafia, ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera ____ del D.P.R. n.252/98;

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi del comma 32 dell’art. 17, della legge 15.5.1997, n.127;

VISTO il provvedimento n. del con cui viene attribuita la firma di atti e provvedimenti, quale quello in parola, al dirigente /responsabile

Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi:

DETERMINA

1. di autorizzare ai soli fini idraulici la ditta..... a realizzare i lavori diin zona di asservimento idraulico del torrente, nel territorio del Comune di , senza occupazione di area demaniale e con le seguenti prescrizioni:
 - o la presente autorizzazione sarà tenuta in vigore, ai soli fini idraulici, per tutto il tempo relativo al mantenimento delle opere, sino all'eventuale rinuncia o revoca dell'autorizzazione stessa;
 - o i relativi lavori, da realizzarsi secondo gli elaborati progettuali trasmessi, non dovranno subire modifiche, non dovranno ostacolare il libero e regolare deflusso delle acque né riuscire di danno alle proprietà dei terzi;
 - o il titolare del presente provvedimento dovrà mantenere costantemente in buono stato le opere eseguite e dovrà effettuare, a sua cura e spese, tutte quelle eventuali riparazioni o modifiche che gli organi competenti riterranno di ordinare nell'interesse del buon regime del corso d'acqua interessato dall'intervento;
2. di approvare l'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione e di gestione delle opere in oggetto;
3. di dare atto che il canone annuo nel caso di specie risulta di € (...../00) e lo stesso potrà essere assoggettato a revisione annuale secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
4. di dare atto che l'introito del canone annuo, così come determinato, venga accertato sul . Cap. del bilancio ;
5. di disporre che, nel caso di rinuncia o revoca dell'autorizzazione, il titolare del presente provvedimento dovrà provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere costruite ed a rimettere nel pristino stato le sponde e l'alveo del corso d'acqua entro il termine all'uopo fissato, salvo contrario avviso del comune;
6. di disporre altresì che il titolare suddetto sarà tenuto ad osservare tutte le vigenti disposizioni in materia di polizia idraulica, per quanto possano riguardare l'autorizzazione in oggetto;
7. di disporre che la presente autorizzazione viene data salvo pregiudizio dei diritti dei terzi, pertanto il titolare del presente provvedimento dovrà tenere sollevate ed indenni le pubbliche amministrazioni competenti la qualsiasi molestia potesse derivare in conseguenza dell'autorizzazione stessa e dell'esercizio della medesima.

Il Dirigente /Responsabile

CONCESSIONE IN AREA DI ASSERVIMENTO IDRAULICO CON OCCUPAZIONE DI AREA
DEMANIALE

IL DIRIGENTE /RESPONSABILE

VISTI:

il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 - Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, con le modificazioni di cui alla legge 13 luglio 1911, n. 774 – Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani per le opere e per le bonificazioni;

il R.D. 19 novembre 1921, n. 1688 - Modificazioni ai testi unici di legge 523/1904, sulle opere idrauliche e legge 11 luglio 1913, n. 959, sulla navigazione interna;

il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 – Attuazione delle delega di cui all'art. 1 L. 22 luglio 1975, n. 382;

il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59;

CONSIDERATO che l'art. 86 del citato D.Lgs. n. 112/98 dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e che l'art. 89 del D.Lgs. medesimo conferisce, tra l'altro, alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

VISTA la L.R. 5 gennaio 2000, n. 1 - Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

VISTE la d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7868 "Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 4, comma 114, della L.R. 1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica" e la d.g.r. 1 agosto 2003 n. 7/13950 di integrazioni e modificazioni della predetta d.g.r. 7868/02;

VISTA l'istanza del presentata dalla ditta, intesa ad ottenere la concessione per la realizzazione di sul torrente nel territorio del Comune di al mappale, con occupazione di area demaniale;

DATO ATTO che il citato corso d'acqua rientra nell'ambito del reticolo idrico minore e pertanto ai sensi delle d.g.r.l. 7868/02 e 13950/03, i provvedimenti autorizzativi, i provvedimenti concessori e la

determinazione dei canoni di polizia idraulica sono di competenza del comune territorialmente competente;

ESAMINATA la sopraccitata istanza dalla quale risulta che la realizzazione dell'opera oggetto di concessione, in zona di asservimento idraulico del torrente, comporta l'occupazione di area demaniale pari a mq e che pertanto, sulla base di quanto previsto dalla dgrl 13950/03 – all. C) il relativo canone annuo per l'utilizzo della pertinenza demaniale in esame è pari a € (.....) come di seguito determinato:

VISTO il disciplinare, parte integrante e sostanziale del presente atto, concernente i diritti e gli obblighi delle parti, nonché le modalità di esecuzione, di mantenimento ed altresì ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

RITENUTO, a seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria effettuata, di concedere alla ditta l'opera di cui trattasi fino alla data del, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare suddetto;

DATO ATTO che, ai sensi delle predette d.g.r.l. n. 7868/02 e n. 13950/03 :

il concessionario dovrà provvedere annualmente al versamento del canone sopra determinato a favore del Comune;

il concessionario dovrà altresì provvedere annualmente al versamento dell'imposta regionale di ammontare pari al 100% dell'importo del canone stesso; tale imposta, fino a diverso avviso, dovrà essere versata al comune contestualmente al versamento del canone;

qualora il canone superi 258,23 € , il concessionario è tenuto infine a versare il deposito cauzionale pari ad un canone;

VERIFICATO che, nel caso di specie, tale deposito cauzionale è / non è dovuto;

VISTO il provvedimento di autorizzazione paesistica ai sensi del decreto legislativo 29/10/1999 n. 490 rilasciato da

RITENUTO che non sia d'acquistare la certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

VISTO il provvedimento n. del concernente l'attribuzione di firma al Dirigente / Responsabile di atti tra cui rientra anche quello in oggetto;

Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi:

DETERMINA

1. di autorizzare la ditta alla realizzazione di in zona di asservimento idraulico del torrente nel territorio del Comune di al mappale n., con occupazione di area demaniale, alle condizioni di seguito esposte che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di rilasciare alla ditta..... la concessione delle aree demaniali necessarie per la realizzazione del predetto intervento, con le seguenti prescrizioni:
 - il presente provvedimento avrà validità per tutto il tempo relativo all'utilizzo dell'area demaniale, sino all'eventuale rinuncia o revoca dello stesso;
 - i lavori dovranno essere realizzati conformemente agli elaborati progettuali datati a firma del allegati alla suddetta domanda di concessione, non dovranno subire modifiche, non dovranno ostacolare il libero e regolare deflusso delle acque né riuscire di danno alle proprietà dei terzi;
 - il concessionario dovrà mantenere costantemente in buono stato le opere eseguite e dovrà provvedere ad effettuare, a sua cura e spese, tutte quelle eventuali riparazioni o modifiche che gli organi competenti riterranno di ordinare nell'interesse del buon regime del corso d'acqua sopra citato ;
 - nel caso di rinuncia o revoca del presente provvedimento, il titolare dovrà provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere costruite ed a rimettere nel pristino stato le sponde e l'alveo del corso d'acqua ed i luoghi entro il termine all'uopo fissato, salvo contrario avviso del comune ;
 - il titolare sarà tenuto ad osservare tutte le vigenti disposizioni in materia di polizia idraulica, per quanto possano riguardare l'opera in oggetto;
 - il presente provvedimento viene dato salvo pregiudizio dei diritti di terzi e pertanto il concessionario dovrà tenere sollevate ed indenni le amministrazioni competenti da qualsiasi molestia potesse derivare in conseguenza della concessione stessa e dall'esercizio della medesima;

di dare atto che l'introito delle somme dovute, così come determinate, venga accertato sul Cap.;

di approvare l'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti e ogni altro termine, modo e condizione accessori, relativo alla concessione dell'opera di cui trattasi ;

di disporre che il presente provvedimento abbia durata fino al, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di cui al punto 4), nonché di quelle riportate al precedente punto 2);

Il Dirigente /Responsabile

Disciplinare di Concessione

regolante i rapporti tra il comune di e la ditta..... per la realizzazione di in zona di asservimento idraulico del torrente nel territorio del Comune di al mappale n. , con occupazione di area demaniale

L'anno addì _____ di _____ in tra.....

Il comune di Cod. Fisc. , di seguito denominato Concedente, rappresentato dal Dirigente /Responsabile

e

la ditta con sede in Via - - Cod. Fiscale, di seguito denominata Concessionaria, rappresentata dal sig.....,

si formalizzano e si disciplinano, con gli articoli seguenti, gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata l'autorizzazione e la concessione per la realizzazione ed il mantenimento dell'opera in oggetto.

Art. 1 – Oggetto della concessione

Oggetto è la realizzazione di in zona di asservimento idraulico del torrente nel territorio del Comune di al mappale n. , e la concessione delle aree demaniali connesse all'intervento stesso.

Art. 2 – Obblighi generali

La validità della concessione è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni altro atto autorizzativo previsto dalla normativa vigente ed in particolare in materia urbanistico ambientale.

Il concessionario si impegna a realizzare le opere secondo il progetto approvato con le eventuali prescrizioni, a mantenere costantemente in buono stato le stesse, ad eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere che il Concedente dovesse ritenere di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

Il Concessionario si impegna a corrispondere il canone annuo e l'imposta regionale nonché , se dovuta, la cauzione nella misura e con le modalità previste dall'art. 5.

Art. 3 – Diritti dei terzi

La concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi e il Concessionario si impegna a tenere sollevato ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza dello stesso provvedimento e durante l'esercizio dell'opera in oggetto.

Art. 4 – Durata

La concessione viene rilasciata a titolo precario fino al

La concessione può essere rinnovata, su presentazione di apposita istanza, entro tre mesi dalla data di scadenza.

Il concessionario dà atto che la concessione può essere modificata, sospesa o revocata dal Concedente a suo insindacabile giudizio senza che il Concessionario possa pretendere indennizzi e risarcimenti di sorta.

Art. 5 – Canone, imposta regionale e deposito cauzionale

Il concessionario si impegna a versare il canone annuo con le modalità previste dalla specifica normativa in vigore. Tale canone annuo, è stabilito, in applicazione delle modalità di cui all'allegato C) della DGR 13950/2003, in € (diconsi EURO).

Il concessionario dà atto che il canone:

può essere assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692);

è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento autorizzativo; la frazione di mese deve intendersi per intero (L.R. 17 dicembre 2001, n. 26).

Il concessionario dà altresì atto che la cauzione, prestata a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di autorizzazione, è dovuta per importi superiori ad € 258,23

Il concessionario dà altresì atto di dover provvedere annualmente al versamento dell'imposta regionale pari al 100% dell'importo complessivo del canone.

Art. 6 – Rinuncia, decadenza, revoca

La concessione è nominale e pertanto non può essere ceduta.

Il diverso uso dell'area demaniale, non preventivamente autorizzato dal Concedente, comporta la revoca della concessione e l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

Nel caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione, il Concessionario si impegna a provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle opere realizzate ed alla messa in pristino stato dei luoghi.

Art. 7 – Oneri vari

Sono a carico del Concessionario tutte le spese attinenti e conseguenti alla concessione, ivi comprese le spese di registrazione del presente disciplinare.

Art. 8 – Richiamo alle disposizioni di legge

Per quanto non previsto nel presente atto, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica, fermo restando che la concessione non determina alcuna servitù.

Conseguentemente, il Concedente può disporre varianti in alveo sia planimetriche che altimetriche, in qualsiasi tempo, senza che per ciò il Concessionario possa opporre difficoltà o pretendere compensi di sorta.

Art. 9 – Controversie

Per le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente disciplinare si indica quale Foro competente quello di

Art. 10 – Domicilio legale.

Per ogni effetto di legge il Concessionario elegge il proprio domicilio legale presso

Letto ed approvato

IL CONCESSIONARIO

IL CONCEDENTE

(_____)

(_____)

Il sottoscritto - Dirigente /Responsabile del Comune di

dichiara

che il sig. _____, nato a _____, il _____ C.F. _____, carta d'identità _____ rilasciata in data _____, ha firmato in mia presenza il sopraesteso disciplinare in fine e sul margine di ciascun foglio nella sua qualità di richiedente.

....., li

Il Dirigente /Responsabile